



COMUNE DI GERGEI

Provincia di Sud Sardegna

*BANDO GENERALE DI CONCORSO
PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA GENERALE
VALEVOLE PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI
DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI NEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI GERGEI (SU)*

1. Indizione Bando

E' indetto ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 6 aprile 1989, n. 13, come modificata dalla L.R. del 28.5.1990, n.14, il bando generale di concorso valevole ai fini dell'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, destinati alla generalità dei cittadini e alle categorie speciali (anziani, giovani coppie, handicappati, ecc), disponibili nel Comune di Gergei e/o che si renderanno disponibili, a seguito di rilascio degli immobili da parte di precedenti assegnatari.

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Regionale di disporre la riserva di alloggi ai sensi dell'art. 14 della L.R. 6 aprile 1989, n. 13, per situazioni di emergenza abitativa quali: pubbliche calamità, sfratti, sistemazione di emigrati, sgombero di unità abitative da recuperare, trasferimento di appartenenti alle Forze dell'Ordine e, in genere, per motivate esigenze di particolare rilevanza o gravità.

2. Requisiti Generali per la partecipazione al Concorso

2.1 – Può partecipare al concorso per conseguire l'assegnazione di alloggio residenziale pubblico chi possiede i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di un paese della Comunità Europea e, nei limiti del 10 per cento degli alloggi disponibili, a cittadini di Stato extra-comunitario purchè in regola con le disposizioni in materia di immigrazione e soggiorno, residenti almeno cinque anni nel Comune di Gergei;
- b) residenza anagrafica da almeno 5 anni o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Gergei, salvo che si tratti di lavoratori sardi emigrati. Si intende per attività lavorativa principale l'attività dalla quale viene dedicato almeno 2/3 del tempo complessivo e dalla quale si ricava almeno 2/3 del reddito complessivo risultante dalla documentazione fiscale;
- c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale di assegnazione. E' considerato adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'art. 13 della Legge 27.07.1978 n. 392 non sia inferiore a mq. 45 per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone, non inferiore a mq. 60 per 3 o 4 persone, non inferiore a mq. 75 per 5 persone, non inferiore a mq. 95 per 6 persone ed oltre. Si considera comunque adeguato l'alloggio di almeno 2 vani, esclusi cucina e servizi, quando il nucleo familiare è costituito da 2 persone e quello di un vano, esclusi cucina e servizi, per nucleo di una persona. In caso di diritto di proprietà o usufrutto su alloggio inadeguato, si applica il disposto dell'art. 9 punto b.2.2. della L.R. N° 13/89.
- d) non titolarità di diritti di cui al precedente punto c) su uno o più alloggi, anche se inadeguati ed ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo, determinato, ai sensi della citata Legge 27 luglio 1978, n. 392 sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'indicato ambito territoriale di assegnazione.
- e) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, semprechè l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo a risarcimento del danno;
- f) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore a Euro 14.161,85, determinato ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1978 n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni secondo quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale n° 9/38 del 10.3.2015. Per quanto riguarda i figli si considerano a carico quelli che non abbiano superato il 18° anno di età nonché quelli dediti allo studio fino al

Via Guglielmo Marconi, 65 - C.A.P. 09055 - GERGEI -

amministrativo.marrocu@comune.gergei.ca.it PEC comune.gergei@legalmail.it

Codice Fiscale 81000230912 - Partita IVA 00750200914

Tel. 0782/807165 - 0782/808085-808923

compimento del 26° anno di età. Il reddito complessivo di riferimento è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari e da tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti ivi compresi quelli esentasse;
g) non aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'eventuale precedente alloggio assegnato in concessione semplice.

2.2.- Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente *more uxorio*, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purchè la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e giuridica nel nucleo familiare, risultare instaurata da almeno due anni dalla data del bando di concorso ed essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente sia da parte dei conviventi (*art.47 T.U. D.P.R. 28.12.2000 n. 445 dichiarazione sostitutiva di notorietà*).

2.3 – I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e limitatamente alle precedenti lettere c), d), e) e g), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto, fatto salvo quanto previsto per quanto riguarda quello relativo al reddito, dall'art. 23 della L.R. 06/04/1989, n.13.

Il concorrente deve esplicitamente dichiarare in domanda che sussistono in suo favore, oltre che degli altri componenti il nucleo familiare, i requisiti di carattere generale di cui al presente punto. Tale dichiarazione è confermata dagli altri componenti il nucleo familiare maggiorenni mediante la sottoscrizione congiunta del modulo di domanda resa nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000.

2.4 – Non possono presentare domanda di assegnazione coloro che abbiano abusivamente ceduto, in tutto o in parte, altro alloggio di edilizia residenziale pubblica già ottenuto in concessione.

3. Condizioni Soggettive ed Oggettive attribuite di punteggio

1. Le graduatorie generali di assegnazione sono formate, come stabilito dall'art. 9 della L.R. n.12/89, sulla base di punteggi attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive ed oggettive dei concorrenti e relativi nuclei familiari, con prevalente considerazione per l'obiettivo livello di gravità del loro fabbisogno abitativo.

2. Con lo stesso punteggio conseguito nelle graduatorie generali, vengono quindi stralciate, a norma dell'art. 13 della L.R. 13/89, particolari sub-graduatorie di categorie prioritarie di concorrenti, socialmente meritevoli di più marcata attenzione.

3. I punteggi sono così attribuiti:

a) Condizioni soggettive [8 punti]

a.1) reddito pro-capite del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni non superiore a Euro 1.540,00 annue per persona: **punti 2;**
- non superiore a Euro 2.568,00 annue per persona: **punti 1.**

Dette classi di reddito vengono automaticamente aggiornate in relazione alle modifiche annuali del limite di assegnazione effettuate dal CIPE, ai sensi dell'articolo 13-bis della legge 15 febbraio 1980, n. 25;

a.2) nuclei familiari composti da cinque unità ed oltre: **punti 1;**

a.3) richiedenti che abbiano superato il 60° anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico: **punti 1;**

a.4) famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data della domanda e famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno: **punti 1.**

Il punteggio è attribuibile soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o, comunque dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;

a.5) presenza nel nucleo familiare di persone affette da menomazioni di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti, che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa da 1/3 fino a 2/3: **punti 2.**

a.6) presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare, da certificare da parte delle autorità competenti: **punti 3** (ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera handicappato il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3. Detto punteggio non è cumulabile con quello di cui al punto a.5);

a.7) nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza (emigrati, profughi) o che siano rientrati da non più di 12 mesi dalla data del bando: **punti 2.** (Detto punteggio non è cumulabile con a.3 e a.4).

b) Condizioni oggettive [10 punti]

b.1) situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente ed esistente da almeno due anni dalla data del bando, dovuta a:

b.1.1) abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione (anche comprovata sopravvenuta inidoneità abitativa dichiarata dai competenti organi per motivi statico-strutturali ed igienico-sanitari), ovvero procurato a titolo precario dall'assistenza pubblica (condizione molto grave): **punti 4;**

b.1.2) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di almeno due unità (condizione grave): **punti 2.** Si prescinde dalla sussistenza della condizione biennale quando la sistemazione precaria di cui al punto b.1.1) derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o d'imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto;

b.1.3) abitazione in alloggio ant igienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o idroscopicità, ineliminabile con normali interventi manutentivi: **punti 2.** La condizione b.1.1) non è cumulabile con la condizione b.1.3).

La certificazione attestante le condizioni dell'alloggio di cui all'art.9, comma 3, punto b1.1) e b1.3) della Legge Regionale 6 aprile 1989, n. 13 (alloggio improprio – alloggio ant igienico) dovrà essere rilasciata dalla A.T.S. Sardegna competente per territorio.

b.2) situazione di disagio abitativo esistente alla data del bando:

b.2.1) abitazione in alloggio sovraffollato:

- da due persone a vano utile: **punti 2;**
- da tre persone a vano utile: **punti 3;**
- da quattro persone a vano utile: **punti 4;**

b.2.2) il suddetto punteggio è attribuito solo in misura di **0,50** al titolare di un diritto di proprietà o usufrutto su alloggio considerato inadeguato ai sensi del precedente articolo 2, punto c) se il titolare medesimo non si impegna, all'atto della richiesta per concorrere all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, a cedere in locazione l'alloggio stesso ad un soggetto tra quelli inclusi nelle graduatorie e per il quale l'alloggio sia da considerare adeguato;

b.3) richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempimento contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di

sgombero, nonché di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che usufruisca di alloggio di servizio (condizioni molto gravi): **punti 4.**

Non è cumulabile la condizione b.3) con le altre condizioni oggettive.
Non sono cumulabili le condizioni dei precedenti punti b.1.2) e b.2.1).

c) Sub Graduatorie

Appartengono alle categorie di concorrenti, che saranno inseriti nella graduatoria generale e d'ufficio, con i medesimi punti, in apposite sub graduatorie categorie "anziani" e "giovani coppie" come individuate ai punti a3) e a4) dell'art. 9 della L.R. n. 13/89. Sono inseriti altresì in una sub graduatoria gli invalidi o handicappati di cui al punto a5) dell'art. 9 della L.R. n. 13/89.

La quota degli alloggi da assegnare alle categorie sopraindicate e così determinata:

c.1) ad anziani, giovani coppie, persone sole, vengono assegnati prioritariamente gli alloggi di superficie utile non superiore a mq. 45, da ripartirsi fra tali due categorie in percentuale alle relative domande, garantendo agli anziani una percentuale in ogni caso non inferiore al 10 per cento degli alloggi minimi realizzati;

c.2) ad invalidi e portatori di handicap vengono assegnati prioritariamente gli alloggi collocati al piano terra nonché quelli inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche secondo quanto disposto dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 27/4/1978, n. 384.

Eventuali alloggi aventi le caratteristiche tecniche citate nei precedenti commi e non assegnati alle categorie particolari cui sono prioritariamente destinati saranno assegnati secondo la graduatorie generali.

L'Amministrazione comunale si riserva la possibilità, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 6/4/1989, N. 13, e secondo le modalità in esso indicate di richiedere all'Amministrazione regionale eventuali quote di riserva di tutti gli alloggi da assegnare per far fronte a specifiche situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione di emigrati, sgombero di unità abitative da recuperare, trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine od altre motivate esigenze di particolare rilevanza o gravità. Gli aspiranti a tali alloggi, se raggiunti da sfratti esecutivi ovvero emigrati rientrati da non oltre 12 mesi rispetto alla data di pubblicazione del bando di concorso ovvero profughi, saranno inseriti previa domanda, oltre che nella graduatoria generale di cui al presente bando, anche nella sub graduatoria speciale col punteggio che avranno conseguito nella graduatoria generale.

Potrà essere incluso nella riserva, anche in assenza di previa inserzione nella graduatoria generale, purchè l'esigenza sia sopravvenuta successivamente al termine di scadenza del bando di concorso, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale 5/12/1989, chi sia stato soggetto a:

1. sgombero di unità abitative di proprietà pubblica da recuperare, non occupate abusivamente o senza titolo;
2. trasferimento di appartamenti alle forze dell'ordine;
3. pubblica calamità dichiarata dall'Autorità.

4.Canone d'uso.

Il canone d'uso degli alloggi è stabilito dalla L.R. 6/4/1989 n. 13 come modificato dalla L.R. 28.5.1990, n.14 e dalla L.R. 05.07.2000, n. 7.

5. Modalità di Compilazione delle Domande.

Le domande di partecipazione al concorso, munite di marche da bollo da € 16,00, debbono essere redatte, a pena di esclusione, sugli appositi moduli distribuiti presso il Comune di Gergei e presso l'A.R.E.A. (ex IACP) di Nuoro .

Le domande debitamente compilate e documentate, con contestuale dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 e 47 T.U. D.P.R. 28.12.2000 n.445) devono essere sottoscritte congiuntamente, dal richiedente e dai componenti maggiorenni del nucleo familiare, secondo le modalità stabilite dall'art. 38, comma 3 del citato D.P.R. 445/2000.

5.1 - Contenuti dell'autocertificazione (art.46 e 47 D.P.R. n. 445/2000):

5.2 - Indicazione del numero di codice fiscale e di recapito:

- Il richiedente e tutti i componenti del nucleo familiare debbono obbligatoriamente indicare nel modulo il proprio numero di codice fiscale, esatto recapito presso il quale si dovranno effettuare le comunicazioni relative al concorso.

5.2.1. - Per le generalità dei cittadini dovrà essere indicato:

- cittadinanza, residenza del concorrente ed il comune sede dell'attività lavorativa. Situazione di famiglia, corredata dai dati lavorativi e reddito di ciascun componente.

Reddito complessivo del nucleo familiare computato in termini reali, senza le detrazioni e gli abbattimenti di cui all'art. 21 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni. Ubicazione e consistenza dell'alloggio occupato. Ogni altro elemento utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della formazione della graduatoria.

Per il cittadino straniero: dichiarazione consolare attestante l'esistenza della condizione di reciprocità con lo Stato Italiano:

5.2.2. - Per ogni persona indicata nella domanda di età superiore a 15 anni dovrà essere dichiarato:

- a) Se lavoratori dipendenti o pensionati: Reddito imponibile risultante dal modello CUD, modello UNICO o 730 relativi all'intero anno solare precedente la presentazione della domanda;
- b) Se lavoratori autonomi: Reddito imponibile risultante dalla denuncia dei redditi relativo all'anno solare precedente alla presentazione della domanda;
- c) Se disoccupati e/o in cerca di prima occupazione: lo stato di disoccupazione;
- d) Se studente: l'Istituto scolastico regolarmente frequentato, indicando se trattasi di corso diurno o serale.

La dichiarazione mendace comporta l'esclusione del concorrente dalla graduatoria, salva l'applicazione della legge penale.

Documentazione da allegare alla domanda:

Le situazioni che determinano l'attribuzione del punteggio, come indicato nell'apposito modulo di presentazione della domanda, che non possono essere comprovate con dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) devono essere dimostrate allegando la documentazione relativa. L'omessa presentazione anche di uno solo dei predetti documenti, potrà comportare l'esclusione dal concorso.

5.2.3. - Per le categorie speciali:

Oltre a tutti i documenti richiesti per la generalità dei cittadini, deve essere comprovata l'appartenenza ad una o più categorie speciali:

a) famiglia di nuova formazione:

-Famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data della domanda: indicare data del matrimonio;

-Nuclei familiari la cui costituzione è prevista entro un anno, dichiarazione relativa alla volontà di contrarre matrimonio e indicazione del reddito di ciascuno dei nubendi.

b) portatori di handicap e invalidi: Certificato attestante l'handicap e l'invalidità rilasciato dalla competente autorità sanitaria.

Termine per la presentazione delle domande:

- Le domande dovranno essere indirizzate al Sindaco del Comune di Gergei entro il termine tassativo **VENERDÌ 20 SETTEMBRE 2019** (30 giorni dalla pubblicazione di apposito avviso del presente bando sul B.U.R.A.S. parte III), con le seguenti modalità:

- Presentate a mano presso il protocollo comunale al piano terra;
- Spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro i termini suindicati, farà fede la data del timbro postale;
- Spedita a mezzo P.E.C. Posta Elettronica Certificata all'indirizzo comune.gergei@legalmail.it (riceve solo da PEC).

Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 60 giorni scadenza 20 OTTOBRE 2019 per i residenti nell'area europea e di 90 giorni scadenza 19 NOVEMBRE 2019 per i residenti in paesi extraeuropei.

6. Formazione della Graduatoria

La graduatoria provvisoria con l'indicazione analitica del punteggio conseguito da ciascun concorrente ovvero dagli eventuali motivi di esclusione, sarà pubblicata nelle seguenti sedi: Comune di Gergei (albo pretorio) nonché A.R.E.A. di Nuoro.

Ai lavoratori all'estero è data notizia mediante lettera raccomandata della pubblicazione della graduatoria e della posizione conseguita nella graduatoria provvisoria.

La graduatoria indicherà, altresì, le modalità ed i termini per il ricorso ai fini della formazione della graduatoria definitiva.

Tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio verrà effettuato sorteggio, da parte del Responsabile del Servizio, per la formazione della graduatoria definitiva.

Esaurito l'esame delle opposizioni, verrà formulata la graduatoria definitiva.

La graduatoria definitiva sarà pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria.

7. Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90 si comunica che il responsabile del procedimento è l'Istruttore Amministrativo Contabile Manuela Marrocu e che presso l'Ufficio Protocollo – Piano Terra è possibile ritirare la modulistica prescritta nonché richiedere le necessarie informazioni.

8. Tutela dati Personali.

Nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza ed avverrà esclusivamente per le finalità di gestione della procedura concorsuale e dell'assegnazione degli alloggi, anche con l'ausilio di mezzi elettronici ed automatizzati e comunque con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. Qualora il candidato non sia disponibile a fornire i dati e la documentazione richiesta dal presente bando, non si potrà effettuare il processo selettivo nei suoi confronti. I diritti dei candidati in materia di tutela del rispetto al trattamento dei dati personali sono disciplinati dal Regolamento UE 2016/679.

Gergei 13.8.2019

Il Responsabile dell'Area *Rossano Zedda*

